

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Disposizioni generali – Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito anche “CGC”) si applicano a Renolab S.r.l., società appartenente alla Tentamus Group GmbH (di seguito anche “Tentamus Group”).

1.2 Le nostre CGC si applicano esclusivamente. Eventuali condizioni generali del Cliente che divergano, contrastino o integrino le presenti CGC diventano parte del contratto solo qualora e nella misura in cui ne abbiamo espressamente approvato l'applicabilità. Tale requisito di approvazione vale in ogni caso, ad esempio anche qualora prestiamo i Servizi senza riserve pur conoscendo le condizioni generali del Cliente.

1.3 Gli accordi individuali conclusi con il Cliente nei singoli casi (incluse intese accessorie, integrazioni e modifiche) prevalgono sempre sulle presenti CGC. Salvo prova contraria, per il contenuto di tali accordi è determinante un contratto scritto o una nostra conferma scritta.

1.4 Le dichiarazioni e comunicazioni del Cliente giuridicamente rilevanti in relazione al contratto devono essere rese per iscritto e trasmesse elettronicamente al seguente indirizzo PEC: renolab.legale@pec.it, oppure inviate tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo: via XXV Aprile 19 – 40016 San Giorgio di Piano (BO). Restano impregiudicate eventuali prescrizioni di forma legali e ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione del soggetto che rilascia la dichiarazione.

1.5 Le nostre CGC si applicano esclusivamente a imprenditori, enti di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico.

1.6 Nell'ambito di rapporti commerciali continuativi, le presenti CGC si applicano anche a ordini successivi o conseguenti.

2. Ambito dei Servizi – Esecuzione dei Servizi – Subappaltatori

2.1 Analizziamo e/o valutiamo aziende, prodotti o altri Servizi forniti da produttori, distributori e/o altri prestatori di servizi (di seguito congiuntamente “Clienti”) sulla base di norme e metodi nazionali o internazionali. Renolab è certificata ai sensi del Decreto Legislativo 2 marzo 2007, n. 50 – Direttiva 2004/9/CE come Test Facility conforme ai principi delle Buone Pratiche di Laboratorio (di seguito “GLP”) ed è soggetta alla vigilanza del Ministero della Salute; la certificazione dimostra la competenza tecnica della struttura nell'eseguire le attività specificate nella sezione relativa alle aree di competenza del Certificato di Conformità.

2.2 I Servizi concordati sono prestati conformemente agli accordi contrattuali, secondo le regole della tecnica generalmente riconosciute al momento della conclusione del contratto e nel rispetto delle normative vigenti al medesimo momento.

2.3 Siamo autorizzati, a nostra ragionevole discrezione, a determinare il metodo e/o le modalità di esecuzione dei Servizi, (a) salvo diverso accordo scritto, e (b) nei limiti in cui

norme imperative non prescrivano un determinato metodo e/o una determinata modalità di esecuzione.

2.4 Ogni ordine si riferisce esclusivamente ai campioni e/o agli ulteriori Servizi (di seguito “Servizio”) consegnati dal Cliente o da noi prelevati e si considera concluso al termine del periodo di archiviazione previsto per uno studio GLP, oppure con l'invio del riepilogo/certificazione/ rapporto scritto dei risultati per analisi non GLP, salvo diverso accordo scritto. I rapporti finali e i certificati riflettono la nostra opinione specifica sui campioni consegnati o prelevati, inclusi eventuali commenti, e devono essere intesi come dichiarazioni riferite all'intera consegna/lotto dal quale tali campioni sono stati prelevati.

2.5 Siamo autorizzati a far eseguire gli ordini, in tutto o in parte, da subappaltatori/fornitori esterni da noi accuratamente selezionati, appartenenti o meno al Tentamus Group. L'eventuale opposizione del Cliente deve essere formulata per iscritto al momento dell'ordine. Devono essere rispettati gli eventuali requisiti applicabili di conformità ai principi GLP.

2.6 Il materiale campione può essere parzialmente o completamente consumato nel corso dell'analisi.

3. Offerte – Conclusione del contratto

3.1 Le nostre offerte sono sempre non vincolanti, salvo diverso accordo.

3.2 Gli ordini a noi indirizzati costituiscono offerte vincolanti. Salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine, siamo autorizzati ad accettare l'offerta entro 14 giorni di calendario dalla sua ricezione.

3.3 L'accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad esempio mediante conferma d'ordine), oppure mediante invio al Cliente del rapporto finale scritto o del certificato.

4. Obblighi di assistenza e cooperazione del Cliente

4.1 Il Cliente è tenuto a fornire tutta l'assistenza e la cooperazione necessarie per l'esecuzione dei Servizi concordati in modo tempestivo, gratuito, completo e corretto. In particolare, il Cliente è tenuto:

- a fornirci le informazioni, i registri, i documenti e i dati necessari;

- a consentire ai nostri dipendenti, revisori e ausiliari vincolati alla riservatezza l'accesso a tali informazioni, registri, documenti e dati e, previo preavviso e durante l'orario lavorativo, a consentire o predisporre l'accesso a beni, locali aziendali, edifici, impianti, mezzi di trasporto o altre unità organizzative del Cliente;

- a fornire gli strumenti specifici eventualmente richiesti per l'esecuzione dell'ordine;

- a garantire condizioni di lavoro sicure per i nostri dipendenti, revisori e ausiliari nella misura in cui essi operino nell'ambito di influenza del Cliente;

- ad assicurarsi che eventuali ostacoli o interruzioni dei nostri Servizi siano evitati o rimossi.

4.2 Il Cliente deve designare uno o più referenti incaricati di supportare i nostri dipendenti, revisori e ausiliari nell'esecuzione dei Servizi

contrattuali e di fungere da interlocutori per il Cliente.

4.3 Il Cliente è tenuto a comunicarci eventuali difetti dei nostri Servizi per iscritto immediatamente dopo l'avvenuta prestazione. I difetti occulti devono essere comunicati immediatamente dopo la loro scoperta.

5. Termini – Scadenze – Forza maggiore

5.1 Le scadenze e i termini contrattualmente concordati per i nostri Servizi si basano su stime dell'entità del lavoro.

5.2 Nella misura in cui termini e scadenze siano stati concordati come vincolanti, essi iniziano a decorrere solo quando il Cliente abbia puntualmente adempiuto a tutti gli obblighi preliminari di cooperazione. Resta salva l'eccezione di inadempimento contrattuale.

5.3 Qualora il Cliente risulti inadempiente o violi colposamente altri obblighi di collaborazione, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento dei danni da noi subiti, comprese eventuali spese aggiuntive. Restano riservate ulteriori rivendicazioni.

5.4 Se il mancato rispetto di un termine o di una scadenza è dovuto a un evento di forza maggiore, ovvero un evento imprevedibile, non controllabile e non evitabile (ad es. provvedimenti o ordini delle autorità, anche se non validi; incendi; alluvioni; tempeste; esplosioni o altre calamità naturali; mobilitazioni; guerre; rivolte; controversie industriali, inclusi scioperi e serrate; epidemie e pandemie), la parte che invoca con successo la presente clausola è sollevata dagli obblighi contrattuali e da qualsiasi responsabilità a partire dal momento in cui l'impedimento rende impossibile la prestazione, a condizione che ne dia immediata comunicazione. Se tale comunicazione non è immediata, l'esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione sarà ricevuta dall'altra parte. Qualora l'impedimento sia temporaneo, i suddetti effetti valgono per la durata dell'impedimento. Se la durata dell'impedimento priva le parti di ciò che potevano ragionevolmente attendersi dal contratto, ciascuna parte può recedere dal contratto con preavviso ragionevole. In assenza di diverso accordo, il contratto può essere risolto da ciascuna parte se l'impedimento dura più di 90 giorni. È escluso qualsiasi diritto di recesso gratuito del Cliente.

6. Fatturazione – Corrispettivi – Scadenze – Compensazione – Deterioramento degli attivi

6.1 Se il tipo di corrispettivo (ad es. tariffa oraria, tariffa giornaliera, importo forfettario, ecc.) non è stabilito per iscritto al momento della conclusione del contratto, la fatturazione avviene in base al tipo di corrispettivo previsto nel nostro listino prezzi valido al momento dell'erogazione del Servizio. In mancanza di un corrispettivo concordato, si applicano i prezzi del listino vigente al momento dell'esecuzione.

6.2 Tutti gli importi fatturati sono dovuti senza detrazioni a partire dalla ricezione della fattura e dall'invio della bozza del rapporto finale o di altro documento fornito, salvo diverso accordo. Restiamo comunque autorizzati,

anche nel corso di rapporti commerciali esistenti, a erogare un Servizio interamente o in parte solo previo pagamento anticipato. Tale condizione è indicata quanto meno nella conferma d'ordine.

6.3 L'IVA non è inclusa nei nostri prezzi: essa è indicata separatamente in fattura al tasso vigente.

6.4 Il Cliente può esercitare diritti di compensazione o ritenzione solo se la relativa pretesa è accertata giuridicamente, non contestata o da noi riconosciuta. Restano impregiudicati i diritti del Cliente in caso di difetti delle nostre prestazioni.

6.5 Qualora, successivamente alla conclusione del contratto, emergano elementi concreti che indichino un deterioramento della situazione patrimoniale del Cliente o altri fatti atti a giustificare il timore che il nostro credito sia a rischio, siamo autorizzati a richiedere garanzie e/o a revocare termini di pagamento concessi. Se il Cliente non fornisce le garanzie richieste entro un termine ragionevole, siamo autorizzati a risolvere il contratto. Restano salvi i crediti relativi ai Servizi già resi o al ritardo.

7. Rapporti finali e altri documenti prodotti nell'ambito dei servizi forniti

7.1 Tutti i diritti d'autore relativi a pareri tecnici, risultati di prove, calcoli, presentazioni e altri documenti (di seguito collettivamente "Rapporti Finali") redatti da noi nell'ambito dei Servizi resi al Cliente restano di nostra esclusiva titolarità.

7.2 Nella misura in cui il Cliente abbia diritto alla consegna dei Rapporti Finali, essi possono essere utilizzati esclusivamente per lo scopo concordato e non possono essere modificati. I rapporti e i dati grezzi relativi a studi GLP sono conservati in forma cartacea per 10 anni; al termine, la documentazione può essere restituita al Cliente o distrutta previa sua autorizzazione scritta.

7.3 Nel caso in cui il contratto preveda un obbligo di conservazione di materiali di prova, tali materiali saranno conservati secondo le modalità e i tempi stabiliti.

7.4 Conserviamo i campioni trattenuti (cfr. sez. 2.4) per 1 anno dall'emissione del Rapporto Finale, ad eccezione dei campioni microbiologici, che vengono distrutti al termine dell'analisi e una volta comunicati i risultati al Cliente (i campioni altamente deperibili sono conservati in congelatore). I campioni sono conservati purché sia possibile farlo e salvo diverso accordo scritto o diversa prescrizione legale. Trascorso tale periodo, possiamo distruggere/smaltire i campioni trattenuti o restituirli al Cliente previa sua autorizzazione scritta.

8. Prescrizione

Fatto salvo l'adempimento dei requisiti di legge per pretese relative a vizi materiali e giuridici, e nella misura in cui le presenti CGC non escludano tali pretese, le azioni per vizi si prescrivono entro un anno dall'inizio del termine legale di prescrizione. Tale termine si applica anche alle pretese risarcitorie contrattuali o extracontrattuali basate su un difetto. Restano invece soggetti ai termini legali di prescrizione le pretese risarcitorie del

Cliente ai sensi della sez. 9.1, della sez. 9.1.1, della normativa in materia di responsabilità da prodotto e per occultamento doloso di un difetto.

9. Responsabilità

9.1 Nell'ambito della responsabilità fondata sulla colpa, siamo responsabili – indipendentemente dal fondamento giuridico – senza limitazioni in caso di dolo o colpa grave. In caso di colpa lieve, siamo responsabili – fatte salve limitazioni di legge (ad es. diligenza nella gestione dei propri affari; violazioni di lieve entità) – solo nei seguenti casi:

9.1.1 danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute (responsabilità illimitata);

9.1.2 danni derivanti da violazione di un obbligo contrattuale essenziale (un obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento la controparte può regolarmente fare affidamento); in tal caso la nostra responsabilità è limitata al danno tipico prevedibile. *Renolab è responsabile solo per le attività direttamente svolte o subappaltate. In caso di danno, la base giuridica per un'azione risarcitoria è l'art. 1382 c.c.*

9.2 Il danno tipico prevedibile ai sensi della sez. 9.1.2 è pari a EUR 3.000.000 per sinistro.

9.3 Ogni ulteriore responsabilità è esclusa. *Il Cliente deve manlevare e tenere indenne Renolab e il suo personale da eventuali pretese risarcitorie o richieste di rimborso spese avanzate da terzi in relazione ai Servizi eseguiti. Il limite di responsabilità della Società può essere aumentato, su richiesta del Cliente prima dell'esecuzione del Servizio, fino al valore concordato, previo pagamento di un compenso aggiuntivo proporzionato all'aumento o secondo quanto concordato.*

9.4 Le limitazioni ed esclusioni di responsabilità si applicano anche ai nostri ausiliari e rappresentanti legali. Esse non si applicano in caso di occultamento doloso di un difetto, garanzia sulla qualità del bene o responsabilità da prodotto.

9.5 Il Cliente può recedere o risolvere il contratto per violazione di obblighi non riconducibile a un difetto solo se la violazione sia a noi imputabile e solo dopo un termine di 15 giorni; decorso tale termine non è possibile attivare ulteriori meccanismi di rivalsa verso la Società. Per il resto si applicano le disposizioni di legge.

10. Responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01

Renolab ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, volto a prevenire reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, le cui norme comportamentali – vincolanti per dipendenti, fornitori e clienti – sono riepilogate nel Codice Etico disponibile sul sito aziendale. In caso di violazione, Renolab S.r.l. ha diritto di recedere dal contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo ipso iure con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta inviata tramite PEC, fatto salvo ogni altro rimedio legale, incluso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

11. Riservatezza

11.1 Le parti si impegnano a considerare tutte le informazioni ricevute reciprocamente come "informazioni confidenziali", a trattarle come strettamente riservate, a utilizzarle esclusivamente sulla base e secondo quanto previsto dall'ordine e a proteggerle contro accessi non autorizzati.

11.2 Non utilizziamo informazioni confidenziali del Cliente per finalità diverse dalla prestazione dei Servizi dovuti, salvo consenso scritto del Cliente. Resta impregiudicata la sez. 10.7.

11.3 Le parti divulgano informazioni confidenziali dell'altra parte solo a dipendenti o agenti per i quali tale divulgazione sia necessaria per l'esecuzione dei rispettivi Servizi e che siano, per quanto consentito dalla normativa applicabile, vincolati alla riservatezza.

11.4 L'obbligo di riservatezza si estende oltre la durata dell'incarico.

11.5 L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni:

- già pubbliche o generalmente note o che fossero già note senza violazione di obblighi di riservatezza al momento della comunicazione;
- ottenute autonomamente senza uso di informazioni confidenziali dell'altra parte;
- rese pubbliche successivamente senza colpa della parte tenuta alla riservatezza;
- comunicare da terzi autorizzati a farlo;
- comunicare con il consenso dell'altra parte.

11.6 L'obbligo di riservatezza non si applica inoltre quando:

- una parte sia obbligata da ordine dell'autorità o della legge a divulgare informazioni confidenziali; in tal caso essa informerà l'altra parte (se legalmente possibile) prima della divulgazione per consentirle di adottare eventuali azioni;
- vi sia ragionevole sospetto che un prodotto oggetto dei Servizi possa causare danni a persone o cose;
- l'informazione debba essere comunicata ad autorità ispettive in virtù di un obbligo legale;
- le CGC o altri accordi prevedano esplicitamente la non applicabilità dell'obbligo di riservatezza.

11.7 Siamo autorizzati a utilizzare, pubblicare e sottoporre a valutazione scientifica indipendente i risultati delle analisi svolte, in forma anonima e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, purché non vi si oppongano interessi legittimi del Cliente a noi noti.

12. Protezione dei dati

12.1 Nella misura in cui le parti trattano dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'ordine, esse devono rispettare la normativa sulla protezione dei dati applicabile, in particolare il GDPR.

12.2 Le parti determinano autonomamente finalità e mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi della sez. 12.1 e sono pertanto titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, n. 7 GDPR.

12.3 Il Cliente è tenuto a informare i propri dipendenti del trattamento dei dati da noi effettuato.

12.4 I dati personali raccolti nell'ambito dei rapporti commerciali (ad es. moduli di contatto marketing, eventi o altre interazioni) sono trattati conformemente al GDPR per finalità di comunicazione e aggiornamento sui servizi aziendali. Per non ricevere ulteriori comunicazioni, il Cliente può scrivere a:

gdpr.italia@tentamus.com

13. Luogo di adempimento – Foro competente – Legge applicabile

13.1 Il luogo di adempimento di tutti i diritti e obblighi derivanti dai nostri Servizi è la sede legale della Società.

13.2 Se il Cliente è un commerciante, un ente di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro esclusivo, anche internazionale, per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è Bologna. Lo stesso vale se il Cliente è un imprenditore. Restiamo comunque autorizzati ad agire in giudizio anche secondo eventuali accordi individuali prevalenti o presso il foro generale del Cliente. Restano impregiudicate norme imperative, in particolare sulla competenza esclusiva.

13.3 Il rapporto contrattuale è regolato dalla legge italiana, con esclusione delle norme di conflitto e della Convenzione ONU sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).

Ottobre 2025, V08

Renolab S.r.l.

Via XXV Aprile n. 19- 40016 San Giorgio di Piano (BO) – Italia

Traduzioni delle presenti CGC da lingua tedesca ad altre lingue: sono fornite unicamente come servizio. In caso di difformità o divergenze tra le versioni linguistiche o in caso di dubbi interpretativi, fa fede il testo tedesco.

Le parti delle presenti CGC identificate in corsivo sono emesse sotto la sola responsabilità di Renolab.